

A.R.O. N. 3 – PROVINCIA DI LECCE

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COPERTINO (CAPOFILA) - ARNESANO - CARMIANO -
LEQUILE - LEVERANO - MONTERONI DI LECCE – PORTO CESAREO - VEGLIE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'ARO N. 3 - PROVINCIA DI LECCE

N. 1 DEL 02.02.2026

OGGETTO: Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. 3/LE. Presa d'atto delibera ARERA nr. 591/2025/R/Rif.

L'anno 2026, il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 11:50, in Copertino, presso la sede municipale, a seguito di convocazione avvenuta con nota protocollo n. 2911 del 28.01.2026 del Comune capofila, inoltrata a mezzo PEC ai comuni facenti parte dell'ARO 3/LE, si è riunita l'Assemblea degli enti aderenti all'ARO n. 3 – Provincia di Lecce.

All'appello nominale per l'insediamento dell'Assemblea risultano presenti i rappresentanti dei seguenti comuni, con le relative percentuali di partecipazione:

COMUNE	Sindaco	Assessore delegato	Quote	Presente	Assente
COPERTINO (capofila)	DE GIORGI Vincenzo		25,11	X	
ARNESANO	SOLAZZO Emanuele		4,18	X	
CARMIANO	ERROI Giovanni		12,58	X	
LEQUILE	CARLA' Vincenzo		8,88	X	
LEVERANO	ROLLI Marcello	Carmine Antonio Muci	14,60	X	
MONTERONI DI LECCE	PIZZUTO Mariolina	Massimiliano Manca	14,29	X	
PORTO CESAREO			5,68		X
VEGLIE	DE BARTOLOMEO Mariarosaria		14,68		X

Presiede l'Assemblea il Sindaco di Copertino, Dott. De Giorgi Vincenzo.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Copertino, Dott. Antonio Antonica, in qualità di verbalizzante.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Lì, 23.01.2026

Il Responsabile dell'Ufficio ARO 3/LE

Arch. Francesco CAZASSO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Lì, 23.01.2026

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Palazzo

Constatata la regolarità della riunione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

L'ASSEMBLEA DELL'ARO N. 3 LECCE

Premesso che:

- con Decreto del Commissario ad acta ARO 3/LE n. 2/2013 è stata costituita l'ARO 3/LE tra i comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Veglie, con Copertino comune capofila;
- con verbale dell'assemblea dell'ARO 3/LE dell'01/10/2014 si è adottato il progetto definitivo revisionato da porre a base d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione RSU e servizi attinenti;
- con Determina a contrarre del Comune Capofila n. 903/2014 è stata approvata la documentazione amministrativa necessaria per procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l'intero territorio dell'ARO 3/LE, di durata pari a 9 anni;
- con Determina del Comune Capofila n. 191/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed in data 12/07/2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto nr. 1/2017 tra l'ATI "Ecotecnica S.R.L, Igeco Costruzioni SPA e Axa S.r.L" (di seguito, per brevità, "ATP") e l'ARO LE/3;
- con Determina del Comune Capofila n. 974/2017 è stato approvato il progetto esecutivo del servizio appaltato;
- in data 30/11/2017 i Responsabili Unici del Procedimento per i relativi Comuni di competenza e il Direttore per l'Esecuzione del contratto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'ATI, hanno redatto e sottoscritto il verbale di consegna del Servizio di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri servizi attinenti per i Comuni dell'ARO 3/LE prevedendo, tra l'altro, la consegna, con riserva, del "SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE" (di seguito, per brevità, "Servizio Raccolta RSU"), con avvio alle ore 00,00 del giorno 01.12.2017 per la durata di nove anni;

Rilevato che:

- tenuto conto del ruolo degli Enti territorialmente competenti nell'ambito della *governance* multilivello di settore (che, ai sensi della normativa vigente, sono responsabili di assicurare concretamente l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, ARERA o AUTORITA'), nell'ambito delle indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico-finanziario (PEF) di cui al MTR-2, ha espressamente previsto che:
 - il PEF costituisca lo strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
 - nell'ambito del procedimento di approvazione, il PEF debba essere sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente, il quale provvede anche alla valutazione puntuale dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. L'attività di validazione di cui è responsabile l'organismo competente comprende almeno la verifica:
 - della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF, rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;

- l'organismo competente sia altresì responsabile della verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, dovendo comunicare a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivare le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha inoltre chiarito che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi, con la precisazione che è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

Considerato che:

- ARERA, sulla base degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 275/2023/R/RIF, con la deliberazione 389/2023/R/RIF ha definito – a integrazione delle previsioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF e al MTR- 2 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale PEF 2024-2025, previsto dalla deliberazione 363/2021/R/RIF, con l'obiettivo di preservare un quadro di riferimento stabile e affidabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio, anche introducendo criteri che permettessero di intercettare tempestivamente, nell'ambito dei costi riconosciuti, i maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti riconducibili alla dinamica inflattiva, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e della continuità nell'erogazione del servizio;
- in particolare, la deliberazione 389/2023/R/RIF ha previsto:
 - per quanto attiene ai dati da utilizzare, che la determinazione delle entrate tariffarie del 2024 sia aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 e che la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2025 sia aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti che hanno esplicitamente natura previsionale;
 - l'aggiornamento dei parametri monetari utili alle predisposizioni tariffarie, ossia i tassi di inflazione relativi ai costi operativi e il deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - ai fini della determinazione del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie:
 - l'aggiornamento del tasso di inflazione programmata;
 - la facoltà, in capo all'Ente territorialmente competente, di valorizzare il coefficiente *CRIa*, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, fermo restando il valore massimo del parametro ρa ;
 - l'estensione della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite, previa valutazione e validazione da parte dell'Ente territorialmente competente (come già stabilito al comma 4.5 del MTR-2), alle annualità successive al vigente periodo regolatorio;
 - la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore secondo nuove modalità che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nello specifico impiegando il macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF per la valorizzazione del coefficiente $\gamma 2,a$;
 - ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio;

- inoltre, l'articolo 8 della citata deliberazione 389/2023/R/RIF ha introdotto regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore *Ha*, al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025 cui seguirà, a partire dal 2026, in caso di mancato raggiungimento dei *target*, una misura di riallocazione dei costi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante finalizzata a promuovere il miglioramento del coefficiente medesimo.

Dato atto che:

- in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito (di seguito, per brevità, AGER);
- con riferimento alla gestione del servizio integrato di ciascuno degli ambiti tariffari comunali considerati, tra cui sono ricompresi i Comuni dell'ARO 3/LE, il richiamato ETC ha specificato il gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di spazzamento e lavaggio strade e ha precisato che sono in capo a ciascun Comune le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, nonché le attività di avvio a recupero e a smaltimento;
- con note del 27 settembre 2023 prot.n. 6350, del 15 gennaio 2024 prot. n. 303, del 5 febbraio 2024 prot. n. 852, del 16 febbraio 2024 port n. 1140 e del 19 marzo 2024 prot.n. 1776 AGER, nella sua qualità di ETC, ha invitato i Comuni, quali gestori per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, ed i gestori del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a trasmettere la documentazione prescritta dall'art. 7 delibera n. 363/2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 ed adottata dalla determina n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 esplicitando anche chiarimenti applicativi;
- a seguito delle presentazioni dei piani economico finanziario da parte dei Comuni e dei gestori l'ETC ha avviato un'attività istruttoria che si è conclusa con l'approvazione da parte di AGER della predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 e con la validazione, ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023, secondo quanto prescritto dal MTR -2 degli ambiti tariffari dei Comuni dell'ARO 3/LE con i seguenti provvedimenti:
 - Determina AGER D.G. n. 214 del 17/06/2024 per l'ambito tariffario del Comune di Arnesano
 - Determina AGER D.G. n. 131 del 04/06/2024 per l'ambito tariffario del Comune di Carmiano
 - Determina AGER D.G. n. 150 del 07/06/2024 per l'ambito tariffario del Comune di Copertino
 - Determina AGER D.G. n. 325 del 21/06/2024 per l'ambito tariffario del Comune di Lequile
 - Determina AGER D.G. n. 222 del 17/06/2024 per l'ambito tariffario del Comune di Leverano
 - Determina AGER D.G. n. 231 del 18/06/2024 per l'ambito tariffario del Comune di Monteroni di Lecce
 - Determina AGER D.G. n. 152 del 07/06/2024 per l'ambito tariffario del Comune di Porto Cesareo
 - Determina AGER D.G. n. 364 del 26/06/2024 per l'ambito tariffario del Comune di Veglie;
- con riguardo agli ambiti tariffari di che trattasi, i pertinenti gestori, con specifiche comunicazioni, inviate in diverse date, hanno rappresentato all'Autorità criticità in ordine alle determinazioni assunte dall'ETC a livello locale, nei termini di seguito riportati:
 - ai fini dell'individuazione del limite alla crescita delle tariffe (*pa*), mancata valorizzazione del coefficiente *CRIa* nella misura massima consentita dal metodo tariffario rifiuti MTR-2;

- avvenuta applicazione delle detrazioni *ex* comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF “*in modo generalizzato e immotivato*”;
- errata individuazione dell’equilibrio economico-finanziario;
- ARERA, pur rilevando che resta in capo all’ETC sia la verifica del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione sia il suo aggiornamento secondo modalità che consentano di perseguire l’obiettivo del suo mantenimento per tutta la durata dell’affidamento rilevava che, nell’ambito delle validazioni trasmesse all’Autorità, vi fossero carenze sotto il profilo motivazionale delle valutazioni effettuate, che è responsabilità dell’ETC eventualmente colmare;
- in ragione di quanto sopra e con riguardo agli ambiti tariffari di pertinenza dei gestori sopra citati, ARERA richiedeva ad AGER di trasmettere, anche al gestore interessato, le evidenze che attestassero l’equilibrio economico-finanziario della gestione, corredando gli elementi forniti anche con il PEF originariamente elaborato dal gestore e motivando le scelte adottate nell’ambito dell’attività di integrazione e modifica dei dati e delle informazioni trasmesse dal medesimo operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, indicando puntualmente le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si è ritenuto di coprire integralmente, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e del comma 28.2 del MTR-2.
- AGER con memoria illustrativa prot. n. 0005712 del 24/11/2025, notiziava ARERA, i Comuni e i gestori interessati di aver stabilito, all’esito del riesame complessivo operato su tutte le determinazioni di approvazione dell’aggiornamento dei PEF per il biennio 2024-2025, di procedere in sede di autotutela, tra l’altro, all’adozione, entro tempi strettissimi, di un provvedimento di conferma, a seguito di riesame, della predisposizione tariffaria precedentemente validata per tutti i restanti ambiti tariffari, che avveniva con i seguenti provvedimenti:
 - Determina AGER D.G. n. 300 del 09/12/2025 per l’ambito tariffario del Comune di Arnesano
 - Determina AGER D.G. n. 301 del 09/12/2025 per l’ambito tariffario del Comune di Carmiano
 - Determina AGER D.G. n. 304 del 09/12/2025 per l’ambito tariffario del Comune di Copertino
 - Determina AGER D.G. n. 306 del 09/12/2025 per l’ambito tariffario del Comune di Lequile
 - Determina AGER D.G. n. 286 del 09/12/2025 per l’ambito tariffario del Comune di Leverano
 - Determina AGER D.G. n. 341 del 10/12/2025 per l’ambito tariffario del Comune di Monteroni di Lecce
 - Determina AGER D.G. n. 308 del 09/12/2025 per l’ambito tariffario del Comune di Porto Cesareo
 - Determina AGER D.G. n. 288 del 09/12/2025 per l’ambito tariffario del Comune di Veglie;

Considerato che poiché l’analisi istruttoria condotta dall’Autorità sulle predisposizioni tariffarie relative ai 63 ambiti tariffari esaminati, tra cui sono ricompresi i Comuni dell’ARO 3/LE, ha evidenziato diffuse e rilevanti criticità, sia da parte dell’Ente territorialmente competente (AGER) sia da parte dei gestori, nell’adempiere alla regolazione tariffaria e nel seguire le procedure dalla stessa previste, ARERA con Deliberazione 30 dicembre 2025 591/2025/R/Rif ha stabilito:

1. “*di concludere con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, con riferimento al periodo 2024-2025, da AGER con riferimento agli ambiti tariffari di cui all’Allegato A al presente provvedimento;*
2. *per gli ambiti tariffari di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di escludere incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025, in coerenza con quanto già previsto dal punto 6 della deliberazione 409/2025/R/RIF;*

3. *con riferimento ai medesimi ambiti tariffari, di disporre che l'eventuale differenza tra le tariffe fino ad oggi applicate per il periodo considerato e le tariffe determinate dall'Autorità con il presente provvedimento, sia recuperata (a vantaggio dell'utenza) a valere sulla prima approvazione tariffaria utile, nell'ambito dei pertinenti conguagli;*
4. *di riservarsi di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95";*

VISTA la Legge Regionale n° 24/2012 e ss.mm.;

Il Segretario dell'ARO 3/LE illustra l'argomento,

Dopo ampia discussione,

Con votazione favorevole e unanime

DELIBERA

1. **Di richiamare** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
2. **Di prendere atto** che ARERA con Deliberazione 30 dicembre 2025 nr. 591/2025/R/Rif ha concluso con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, con riferimento al periodo 2024-2025, da AGER, nella sua qualità di ETC, con riferimento a n. 63 ambiti tariffari, tra cui sono ricompresi i Comuni aderenti all'ARO 3/LE, escludendo gli incrementi dei corrispettivi all'utenza finale per le annualità 2024 e 2025, prevedendo che l'eventuale differenza tra le tariffe fino ad oggi applicate per il periodo considerato e le tariffe determinate dall'Autorità sia recuperata (a vantaggio dell'utenza) a valere sulla prima approvazione tariffaria utile, nell'ambito dei pertinenti conguagli;
3. **Di prendere atto** altresì che risulta necessario adottare un formale provvedimento amministrativo di ricognizione della situazione che si è venuta a determinare in quanto la delibera ARERA 591/2025/R/Rif di fatto esclude gli incrementi dei corrispettivi all'utenza finale applicati negli anni 2024/2025, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria per cui la normativa vigente prevede che le tariffe si intendono prorogate di anno in anno e quindi risulteranno applicabili le tariffe approvate per l'anno 2023;
4. **Di demandare** pertanto all'Ufficio Unico dell'ARO 3/LE di procedere all'adozione di un formale provvedimento amministrativo di determinazione del canone definitivo dovuto dall'Appaltatore ATI "Ecotecnica S.r.l.-AXA S.r.l." per l'annualità 2026 ed all'importo delle maggiori o minori somme da riconoscere all'Appaltatore conseguenti alle determinazioni ARERA in premessa esplicitate date dalla differenza tra il canone corrisposto nelle annualità 2024-2025 e il canone corrisposto nell'annualità 2023 come da determinazione n. 177 del 02-03-2022 R.G. del Responsabile dell'ARO 3 LE;
5. **Di notificare** il presente atto:
 - Ai Sindaci Sindaci dell'ARO 3Lecce
 - All'ATI Ecotecnica srl-Axa srl
 - Al Responsabile dell'Ufficio ARO 3 LE
 - Ai RUP territorialmente competenti dei Comuni dell'ARO 3Lecce
 - Al Direttore per l'esecuzione del Contratto Ing. Emanuele Quarta;
 - Ai Responsabile dell'albo pretorio dei Comuni facente parte dell'ARO 3Lecce, affinché proceda alla pubblicazione;

Di dichiarare, con separata votazione palese e unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

L'Assemblea dei Sindaci passa a disquisire sul punto n. 2 all'o.d.g. con oggetto "Discussione preventivo, acquisito al prot. 2629/2026, per conferimento incarico legale nel giudizio proposto da


Ecotecnica s.r.l. Unipersonale dinanzi alla Corte di Appello di Bari - Sezione Civile in funzione di Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in favore degli avv. Romano-Maruotti”.

Dopo ampia discussione si dà mandato agli Uffici per acquisire un ulteriore preventivo possibilmente ridotto ai suddetti avvocati, già mandatari in primo grado di giudizio, con l’impegno a breve di riconvocarsi per un eventuale conferimento d’incarico.

Alle ore 12:51 si chiudono i lavori.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo De Giorgi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Antonica



SI ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Copertino capofila, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del TUEL, ed è trasmessa agli Enti convenzionati per la pubblicazione ai rispettivi albi, ai sensi dell’art. 6 co.13 della convenzione 18.06.2013.

Copertino, li 03.02.2026

Il Segretario dell’Assemblea
Dott. Antonio Antonica

